



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2005, proposto da:
Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus, rappresentata e
difesa dall'avv. Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo
in Roma, via degli Scipioni 268;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cederle, Federico
Tedeschini e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Federico Tedeschini in Roma, largo Messico,7;

e

Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, n.c.;

e

Comune di Valfurva, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Confortola e
Franco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
via Germanico 12;

nei confronti di

Soc. Sci Santa Caterina Impianti s.p.a. e Montagne Valfurva s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Muffatti e Lidia Sgotto Ciabattini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Piazzale Clodio 32;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 05519/2004, resa tra le parti, concernente COMPATIBILITA' AMBIENTALE DI IMPIANTI DI RISALITA E OPERE ANNESSE.

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della regione lombardia, del Comune di Valfurva e delle società Soc. Sci Santa Caterina Impianti s.p.a. e Montagne Valfurva s.r.l.;

viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010, relatore il Cons. Domenico Cafini, uditi per le parti gli avvocati Petretti, Paola Conticiani, per delega dell'avv.to Tedeschini, e Sgotto Ciabattini;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso n.704 del 2004 l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus impugnava, davanti al T.a.r della Lombardia, Milano, il decreto regionale VIA 28.11.2003 della Regione Lombardia - emesso al termine di un lungo procedimento volto ad ottenere il consenso di tutti gli enti istituzionali interessati alla realizzazione degli interventi programmati per la effettuazione delle gare femminili dei Mondiali di Sci Alpino 2005, assegnate alla stazione di S. Caterina Valfurva - con il quale si esprimeva la valutazione di compatibilità

ambientale di impianti di risalita ad opere annesse, nel comune predetto, all'interno del perimetro del Parco dello Stelvio.

A sostegno del gravame la ricorrente deduceva con cinque motivi censure: di violazione del D.P.R. 8.9.1997 n.357 (di attuazione della Direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali), in quanto le opere assentite avrebbero determinato un degrado dell'habitat naturale dell'area ricompresa nel Parco nazionale dello Stelvio, considerata ZPS (zona di protezione speciale) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, come comprovato dalla lettera di contestazione della Commissione UE in data 16.12. 2003; di eccesso di potere per difetto di istruttoria, equivocità, sviamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione; di eccesso di potere sotto altri profili e, infine, di violazione dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 12.4.1996.

Nel giudizio si costituivano la Regione Lombardia, le "Società SCI - Santa Caterina Impianti Spa" e "Montagne di Valfurva Srl" e, con intervento ad opponendum, il Comune di Valfurva, che replicavano ai motivi come sopra dedotti nel ricorso, concludendo per la sua reiezione.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata l'adito T.a.r., ritenendo le censure prospettate nel gravame in parte improcedibili e in parte infondate, respingeva il ricorso.

3. Avverso tale sentenza ha interposto l'odierno appello la originaria ricorrente Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus, rimodulando nella sostanza i rilievi già mossi nel giudizio innanzi al T.a.r., primo fra tutti quello relativo alla violazione del decreto di attuazione della Direttiva 92/43/ CEE riguardante la conservazione degli habitat naturali (D.P.R. 8.9.1997 n.357) per avere determinato le opere in questione un degrado nell'area interessata (ZPS) rientrante nell'ambito del Parco nazionale dello Stelvio.

Ricostituitosi il contraddittorio nell'attuale fase giudiziale, le parti appellate hanno depositato memorie, controdeducendo alle argomentazioni contenute nell'atto di appello e, con ulteriori scritti difensivi depositati in prossimità della discussione dell'udienza di merito, hanno concluso per la declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse da parte dell'originaria ricorrente e comunque per la reiezione dell'odierno gravame, dopo avere depositato il Decreto della Regione Lombardia 26.1. 2010 n.534 concernente la "Valutazione di incidenza del progetto infrastrutture sciistiche a Santa Caterina di Valfurva, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e successive modificazioni con riguardo a sito- ZPS IT 2040044 Parco Nazionale dello Stelvio-Rete Natura 2000".

4. La causa, infine, su richiesta delle parti, è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 4 maggio 2010, dopo che il difensore dell'Associazione appellante ha evidenziato la sussistenza dell'interesse della stessa ad ottenere una pronuncia sulla controversia ed ha insistito per l'accoglimento del gravame.

DIRITTO

1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalle difese della Regione Lombardia, della SCI Santa Caterina s.p.a e della Montagne di Valfurva s.r.l., in relazione alla ritenuta sopravvenuta carenza di interesse dell'odierna Associazione ricorrente W.W.F. for Nature Onlus in conseguenza dell'approvazione, recentemente avvenuta, del Decreto della Regione Lombardia 26.1. 2010 n.534 - concernente la "valutazione di incidenza", ai sensi dell'art.5 D.P.R. n.357/1997, del progetto relativo alle infrastrutture sciistiche in questione realizzate nel comune di Santa Caterina di Valfurva, appartenente al sito ZPS IT 2040044 del Parco Nazionale dello Stelvio - depositato agli atti del giudizio in data 25.3.2010 e 31.3.2010; e ciò in quanto deve ritenersi sussistente, anche dopo l'avvenuta approvazione del citato decreto regionale, l'interesse da parte dell'Associazione predetta (come dichiarato anche dal suo difensore nell'odierna

udienza pubblica) ad avere una pronuncia sulle domande proposte con il ricorso di primo grado e ribadite nell'attuale appello.

2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello in esame sia meritevole di accoglimento, nei sensi di seguito precisati, dovendosi condividere - anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, resa nella causa C-304/05 in data 20.9.2007 - la censura (primo motivo) di violazione delle disposizioni comunitarie sulla tutela delle ZPS (Zone di protezione speciale) di cui alla Direttiva 79/409 CEE e dei SIC (Siti di interesse comunitario) di cui alla Direttiva 92/43CEE, integralmente recepite in Italia con il D.P.R. n.357/1997, in quanto la condotta delle Amministrazioni intimate è stata caratterizzata nella specie da violazioni del disposto delle citate direttive, tanto da qualificare i danni arrecati come irreversibili; censura dedotta con riferimento alla lettera del 16.12.2003 della Commissione UE riferita espressamente alla autorizzazione rilasciata dal Consorzio del Parco dello Stelvio per la realizzazione della variante relativa alle piste di sci denominate "Edelweiss" e "Bucaneve", le cui opere di adeguamento erano state contestate appunto dall'UE, che aveva evidenziato il mancato assoggettamento delle stesse all'apposita valutazione di incidenza.

Ed invero, con la predetta sentenza della Corte di Giustizia - resa su apposito ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee nell'ambito del progetto relativo all'ampliamento e all'adattamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurva (varianti delle piste di sci come sopra denominate) e alla realizzazione delle correlate infrastrutture, in vista dei campionati mondiali di sci alpino del 2005, nella zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio - la Repubblica italiana è stata condannata: per avere autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo su tale zona senza assoggettarle ad un'appropriata valutazione della loro incidenza sul sito alla luce degli obiettivi di conservazione dello stesso e, in ogni caso, senza rispettare le disposizioni che

permettono di realizzare un progetto, in caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

per avere omesso, inoltre, di adottare misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per cui la zona è stata designata, e

per avere omesso di conferire alla zona stessa uno status giuridico di protezione che potesse garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; per essere, in definitiva, venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, nn. 2-4, e dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Più specificamente la Corte di giustizia, dopo avere rilevato, al punto 91, che per accertare la fondatezza dell'addebito mosso nei confronti della Repubblica Italiana occorreva esaminare se le attività che incidono su una zona di protezione speciale possano violare l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, ha osservato, al punto 92, che quest'ultima disposizione stabilisce l'obbligo di adottare opportune misure di tutela, dirette ad evitare il degrado nonché le perturbazioni che possano avere effetti significativi per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 92/43 e, al punto 93, che tale obbligo corrisponde all'obiettivo enunciato al settimo considerando di tale direttiva, secondo il quale ogni zona di protezione speciale deve integrarsi in una rete ecologica europea coerente, sicché "quando un'autorizzazione sia stata

accordata per un piano o progetto in modo non conforme all'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43..... può essere rilevata una violazione del n. 2 del detto articolo con riferimento ad una zona di protezione speciale se risultino dimostrati il degrado di un habitat ovvero perturbazioni che colpiscono le specie per le quali la zona in questione è stata designata (punto 94).

In definitiva, in relazione alla causa trattata, la Corte di giustizia, da una parte, ha ricordato che all'interno della zona interessata, che costituisce l'habitat di specie di uccelli protetti di varie specie, erano stati abbattuti circa 2 500 alberi, per cui i lavori eseguiti avevano "annientato i siti di riproduzione delle dette specie"(punto 95); dall'altra ha concluso che "i detti lavori, e le ripercussioni sulla zona di protezione speciale IT 2040044" che ne erano derivati, erano incompatibili con lo status giuridico di tutela di cui avrebbe dovuto beneficiare la detta zona in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43"; sicché il ricorso della Commissione doveva essere accolto anche sotto tale profilo (punto 97) e conseguentemente la Repubblica italiana - avendo autorizzato in particolare misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza assoggettarle ad un'opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della detta zona - era venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, nonché dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

4. Alla stregua di quanto sopra considerato e sulla base delle statuizioni della richiamata sentenza della Corte di Giustizia - che hanno affermato principi generali riferibili anche al giudizio introdotto con il gravame dell'originaria ricorrente (incentrato sulla censura della mancata effettuazione della valutazione di incidenza

di cui alla direttiva 42/93/CEE, nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, censura che tuttavia, come rilevato dalla difesa della Regione Lombardia, sembrava ricondursi piuttosto a procedura diversa da quella che effettivamente ha portato la Corte di Giustizia a pronunciare la sentenza sopra menzionata) - merita positiva valutazione la prima censura del ricorso originario, ribadita nella presente fase di giudizio dalla Associazione istante, con conseguente accoglimento dell'appello, mentre deve disattendersi, come già accennato, l'eccezione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, pur dando atto che ex post la Regione Lombardia - a seguito della sentenza della Corte di Giustizia predetta (che aveva evidenziato il mancato assoggettamento delle opere di adeguamento delle piste di sci in questione ad appropriata valutazione di incidenza) ha recepito uno studio redatto dall'Istituto Oikos s.r.l. per la valutazione di incidenza *ex post*, finalizzato a sostituire i precedenti studi, in un recente decreto della Direzione generale della qualità dell'ambiente (26.1.2010 n.534), depositato agli atti del giudizio, condividendo le risultanze del menzionato studio (recante, tra l'altro, la previsione di nuove, idonee misure compensative rispetto a quelle originariamente previste, ciò che con maggior forza evidenzia, anche sul piano sostanziale, l'oggettiva gravità delle carenze caratterizzanti il provvedimento impugnato in primo grado sotto il profilo della carenza della valutazione d'incidenza) ed esprimendo “ valutazione di incidenza negativa sulla integrità del sito- ZPS IT 2040044 “Parco dello Stelvio”, riguardo al Progetto infrastrutture sciistiche a Santa Caterina di Valfurva”.

In conclusione, per tali assorbenti motivi, il ricorso in appello deve essere, dunque, accolto sulla base di quanto precisato in motivazione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado ed annullamento del provvedimento impugnato col ricorso originario.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che le stesse, attesa la novità delle questioni a base della controversia, debbano essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Paolo Buonvino, Presidente FF

Domenico Cafini, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione